

ATTO N. DD 1591

DEL 13/04/2022

Rep. di struttura DD-UA4 N. 227

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 211 “di Giaglione” dal km 0+000 al km 0+540 e dal km 1+040 al km 1+830 in territorio del Comune di Giaglione (TO).
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. (pratica n. 105611 – estensione rete elettrica con posa cavo di MT – E-Distribuzione S.p.A.).

Premesso che:

- la soc. E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Nord Ovest Sviluppo Rete con sede in Via Ombrone 2 - 00198 Roma, deve procedere alla realizzazione di estensione della rete elettrica nel sottosuolo stradale della S.P. n. 211 “di Giaglione” dal km 0+037 al km 2+465 in territorio del Comune di Giaglione (TO);
- I lavori sono stati autorizzati dall’Ufficio Concessioni stradali con pratica n. 105611 prot. n. 18166 e 18019 del 04/02/2022 e 07/02/2022;
- con nota a mezzo email del 05/04/2022, (ns. prot. 46833 del 05/04/2022) la società esecutrice Sirti Energia S.p.A. per conto e su delega della soc. E-distribuzione S.p.A., ha chiesto la regolamentazione della circolazione stradale lungo per la cantierizzazione del tratto stradale interessato dai lavori dal giorno 12/04/2022 al giorno 13/05/2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con chiusura temporanea del tratto stradale e deviazione del transito stradale in loco con segnaletica di cantiere a carico della ditta esecutrice dei lavori.
- Il concessionario è la soc. E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Nord Ovest Sviluppo Rete con sede in Via Ombrone 2 - 00198 Roma con **Direttore Lavori Sig. Ciciriello Francesco (cell. 329/2332573)** ed il **CSE Sig. Mazzetti Daniele (cell. 329/2503072)**
- i lavori sono stati appaltati alla ditta **SIRTI ENERGIA S.p.A. con sede in Via Stamira D'Ancona n. 9 -20127- MILANO (MI)** , con Responsabile e Direttore di Cantiere il Geom. Alessandro Fornero (cell. 366/6644221).

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell’area di cantiere mediante chiusura temporanea del tratto stradale oggetto di lavorazioni per cantiere a tratti saltuari e con deviazione del transito stradale in loco con segnaletica di cantiere a carico della ditta esecutrice dei lavori, per tutti i veicoli ad

eccezione dei residenti, delle Forze dell'ordine, mezzi di soccorso e di manutenzione stradale della CMTO, al fine di procedere con le lavorazioni di estensione della rete elettrica nel sottosuolo stradale della S.P. n. 211 "di Giaglione" dal km 0+000 al km 0+540 e dal km 1+040 al km 1+830 in territorio del Comune di Giaglione (TO) dal giorno 12/04/2022 al giorno 13/05/2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare lungo la S.P. n. 211 "di Giaglione" dal km 0+000 al km 0+540 e dal km 1+040 al km 1+830 in territorio del Comune di Giaglione (TO) la regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura temporanea del tratto stradale oggetto di lavorazioni per cantiere a tratti saltuari e con deviazione del transito stradale in loco con segnaletica di cantiere a carico della ditta esecutrice dei lavori, per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti, delle Forze dell'ordine, mezzi di soccorso e di manutenzione stradale della CMTO, dal giorno 12/04/2022 al giorno 13/05/2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.



Città metropolitana di Torino

- Il concessionario Comune di Giaglione Frazione San Giuseppe, n. 1 (tel. 0122/622386) per i tratti in centro abitato;
- Il committente soc. E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Area Nord Ovest Sviluppo Rete con sede in Via Ombrone 2 - 00198 Roma con **Direttore Lavori Sig. Ciciriello Francesco (cell. 329/2332573)** ed **CSE Sig. Mazzetti Daniele (cell. 329/2503072)**;
- La ditta esecutrice dei lavori soc. **SIRTI ENERGIA S.p.A. con sede in Via Stamira D'Ancona n. 9 -20127- MILANO (MI)**, con Responsabile e Direttore di Cantiere Geom. Alessandro Fornero (cell. **366/6644221**)

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 13/04/2022

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)

Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

